



Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020

Bando per contributi a supporto delle micro e piccole imprese colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei settori commercio, somministrazione e servizi alla persona



Un moltiplicatore
di opportunità.
Da non lasciarsi
sfuggire.

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 *final* del 17.08.2015

Il presente Bando dà attuazione all'ASSE 3 "**Competitività dei sistemi produttivi**"

Priorità di investimento 3 (C) "**Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi**"

Obiettivo specifico 3.1 "**Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo**"

Azione 3.1.1 "**Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale**"



4be14302



INDICE

Finalità del Bando

- Art. 1. Finalità e oggetto del Bando
- Art. 2. Dotazione Finanziaria
- Art. 3. Localizzazione

Soggetti potenziali beneficiari

- Art. 4. Soggetti ammissibili

Tipologia di aiuto

- Art. 5. Forma, soglie e intensità del sostegno

Presentazione delle domande, istruttoria ed erogazione del sostegno

- Art. 6. Termini e modalità di presentazione della domanda
- Art. 7. Istruttoria delle domande
- Art. 8. Concessione ed erogazione del sostegno
- Art. 9. Obblighi a carico del beneficiario

Verifiche e controlli

- Art. 10. Rinuncia e decadenza del sostegno
- Art. 11. Verifiche e controlli del sostegno

Pubblicità, informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati

- Art. 12. Obblighi di informazione e pubblicità
- Art. 13. Informazioni generali
- Art. 14. Disposizioni finali e normativa di riferimento
- Art. 15. Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e sull'utilizzo dell'applicativo Arachne



Finalità del Bando

Art. 1 Finalità e oggetto del Bando

- 1.1 Con il presente Bando la Regione intende sostenere le micro e piccole imprese dei settori commercio al dettaglio, somministrazione e servizi alla persona, la cui attività sia stata sospesa per effetto del DPCM 11 marzo 2020 e che debbano far fronte alla realizzazione di interventi volti alla ripresa dell'attività aziendale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La misura persegue lo scopo di favorire la ripartenza competitiva e, di conseguenza, il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo nei settori sopra indicati, con particolare riferimento alle micro e piccole imprese; essa inoltre, tiene conto del fabbisogno di liquidità delle imprese a seguito dell'inevitabile drastica riduzione del fatturato nel corso del periodo di sospensione dell'attività e, in modo particolare, per fare fronte alle spese connesse al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e dalle linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive recepite con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto.
- 1.2 Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- 1.3 Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.
- 1.4 In coerenza con quanto stabilito con Deliberazione della Giunta regionale n. 226 del 28 febbraio 2017, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- 1.5 Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Manuale Procedurale del Programma Operativo Regionale approvato con la Delibera n. 825/2017, così come modificato dal Decreto n. 98/2019.

Art. 2 Dotazione Finanziaria

- 2.1 Il Bando ha una dotazione finanziaria iniziale, per l'anno in corso, pari ad euro 20.630.938,85 (ventimilioneisecentotrentamilanovecentotrentotto/85).
- 2.2 Una quota delle risorse disponibili, pari ad euro 1.600.000,00 (unmilioneisecentomila/00), è riservata alle domande di contributo presentate da imprese iscritte al Registro delle Imprese a partire dal 1° gennaio 2018.
- 2.3 La disponibilità complessiva di risorse finanziarie potrà essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a seguito dell'adozione di successivi provvedimenti.

Art. 3 Localizzazione

- 3.1 Le agevolazioni previste dal presente Bando possono essere concesse esclusivamente a imprese localizzate nel territorio della Regione del Veneto.

Soggetti potenziali beneficiari

Art. 4 Soggetti ammissibili

- 4.1 Sono ammesse alle agevolazioni le micro e piccole imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, dei settori del commercio al dettaglio, della somministrazione e dei servizi alla persona. L'impresa, a pena di inammissibilità della domanda, deve possedere i seguenti requisiti:



- a) risultare regolarmente iscritta al Registro delle Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane, istituiti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio alla data del 31 dicembre 2019;
- b) risultare regolarmente iscritta come "Attiva" al Registro delle Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane, istituiti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio alla data dell'11 marzo 2020, al momento della presentazione della richiesta di prenotazione del contributo di cui all'art. 6, paragrafo 6.2 lett. a) e al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 6, paragrafo 6.2 lett. c). Ai fini della verifica, farà fede la data risultante dalla banca dati del Registro delle Imprese;
- c) esercitare, alla data dell'11 marzo 2020, al momento della presentazione della richiesta di prenotazione del contributo di cui all'art. 6, paragrafo 6.2 lett. a) e al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 6, paragrafo 6.2 lett. c), un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario nei settori indicati nell'Allegato B al presente Bando. Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice dell'unità operativa o delle unità operative (sede legale o unità locale) localizzate in Veneto, così come verificato nella banca dati del Registro delle Imprese;
- d) avere sede operativa attiva localizzata in Veneto alla data dell'11 marzo 2020 nonché al momento della presentazione della richiesta di prenotazione del contributo di cui all'art. 6, paragrafo 6.2 lett. a). La predetta localizzazione deve risultare dalla banca dati del Registro delle Imprese e può coincidere con la sede legale ovvero con un'unità locale. Per sede operativa s'intende il luogo dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale;
- e) essere, al momento della presentazione della richiesta di prenotazione del contributo di cui all'art. 6, paragrafo 6.2 lett. a) e al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 6, paragrafo 6.2 lett. c), nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente la data di presentazione della richiesta;
- f) non risultare "in difficoltà", ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, sub 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;
- g) aver provveduto alla presentazione:
- della Dichiarazione IVA relativa all'esercizio 2018; ovvero, in mancanza:
 - del Modello Redditi riferito all'esercizio 2018;
- Tale requisito non si applica alle imprese iscritte al Registro delle Imprese a partire dal 1° gennaio 2018, in quanto per le stesse è prevista la riserva di cui all'art. 2, paragrafo 2.2. e ad esse si applica la procedura descritta all'art. 6, paragrafo 6.2, lett. b.2).
- h) avere un fatturato annuo risultante, come dettagliatamente indicato all'articolo 6, paragrafo 6.2 lett. b1), dalla Dichiarazione IVA relativa all'esercizio 2018 ovvero, in mancanza, dal Modello Redditi relativo all'esercizio 2018, non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore ad euro 500.000,00; tale requisito non si applica alle imprese iscritte al Registro delle Imprese a partire dal 1° gennaio 2018;
- i) impiegare un numero di addetti, presente nel Registro delle Imprese, non superiore a 9 alla data del 31 dicembre 2019; il numero di addetti è ricavato esclusivamente facendo riferimento al valore medio del totale degli addetti (dipendenti e indipendenti, esclusi i collaboratori) risultante dal Registro delle Imprese alla data del 31 dicembre 2019.

4.2 Un'impresa può partecipare al presente Bando con una sola domanda di contributo. In caso di presentazione di più richieste di prenotazione, si terrà conto dell'ultima richiesta convalidata attraverso l'apposito link.

4.3 Il contributo del presente Bando non è cumulabile con quello previsto dal "Bando per la concessione di contributi ai luoghi storici del commercio, iscritti nell'elenco regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e della deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014, per far fronte alle conseguenze dell'epidemia di COVID-19" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 617 del 19 maggio 2020.



Art. 5 Forma, soglie e intensità del sostegno

- 5.1 L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto a sostegno della liquidità aziendale. L'ammontare del contributo è determinato nella somma di euro 2.000,00 maggiorata di un importo pari ad euro 250,00 per ogni addetto dell'impresa che eccede il numero di 2 (fino ad un massimo di 9 addetti), fino ad un massimo di euro 3.750,00.
- 5.2 Il numero di addetti considerato, sia ai fini della definizione dell'elenco provvisorio di cui all'art. 6, paragrafo 6.2 lett. b) che ai fini della determinazione del contributo concedibile, è ricavato esclusivamente facendo riferimento al valore medio del totale degli addetti (dipendenti e indipendenti, esclusi i collaboratori) presente nel Registro delle Imprese alla data del 31 dicembre 2019.
- 5.3 Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 marzo 2020) e s.m.i. e rientrano nel Regime Quadro SA.57021 dichiarato compatibile con Decisione della Commissione del 21 maggio 2020 C (2020) 3482 final. L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto del massimale previsto dal precitato Quadro temporaneo, ai sensi del quale, per le agevolazioni relative alle Sezione 3.1, l'importo complessivo dell'aiuto non supera gli 800.000 euro di valore nominale per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Presentazione delle domande, istruttoria ed erogazione del sostegno**Art. 6 Termini e modalità di presentazione della domanda**

- 6.1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura automatica, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
- 6.2. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica secondo una sequenza temporale articolata nelle seguenti fasi:

a) FASE 1 - PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO

In questa fase, le imprese interessate possono inviare, attraverso lo sportello informatico raggiungibile dal sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1> o direttamente all'indirizzo dedicato: cdnbandi.regione.veneto.it/311-covid-fesr, una richiesta di prenotazione del contributo.

L'inserimento delle richieste di prenotazione sarà attivo **dalle ore 10.00 del 2 luglio 2020 alle ore 16.00 del 14 luglio 2020** e la conferma delle stesse tramite le istruzioni indirizzate alla casella di posta PEC del beneficiario dovrà essere effettuata **non oltre le ore 16.00 del 16 luglio 2020**.

Il completamento della procedura sarà vincolato a comunicazioni e istruzioni indirizzate alla casella di posta PEC registrata nella banca dati del Registro delle Imprese. È necessario, quindi, che il beneficiario verifichi che tale casella di posta sia funzionante e aggiornata prima di prendere parte alla procedura di prenotazione.

Si evidenzia che l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di prenotazione non rileva ai fini della formazione dell'elenco di cui al successivo punto b).

All'impresa richiedente è chiesto di fornire il proprio Codice fiscale e quello del titolare/rappresentante legale.

b) FASE 2 - FORMAZIONE DELL'ELENCO PROVVISORIO

L'elenco delle imprese che hanno confermato la richiesta di prenotazione del contributo viene ordinato al fine di definire un elenco provvisorio:



- b.1) per le imprese iscrittesi al Registro delle Imprese in data antecedente il 1° gennaio 2018, l'elenco provvisorio è formato in ordine decrescente sulla base dell'indice dato dal rapporto tra:
- numero di addetti: il valore è ricavato automaticamente facendo esclusivo riferimento al valore medio del totale degli addetti (dipendenti e indipendenti, esclusi i collaboratori) presente nel Registro delle Imprese alla data del 31 dicembre 2019;
 - fatturato dell'impresa: il valore è ricavato automaticamente facendo esclusivo riferimento ai dati riportati:
 - nel caso di Dichiarazione IVA relativa all'esercizio 2018, nel quadro VE rigo VE50;
 - in mancanza della dichiarazione IVA relativa all'esercizio 2018, nel quadro LM, righe da LM22 a LM27, del Modello Redditi relativo all'esercizio 2018;

I dati considerati sono esclusivamente quelli risultanti dalle dichiarazioni presentate dalle imprese e trasmessi, alla data del 14 aprile 2020 dall'Agenzia delle Entrate, per il tramite di Sogei, alla Regione del Veneto nel quadro della convenzione SIATEL 2.0-Puntofisco sottoscritta in data 8 agosto 2016 (DGR n. 1185/2016 e n. 276/2020).

Il valore risultante dal rapporto sopraindicato sarà moltiplicato, per facilitarne la pubblicazione, per dieci all'ottava. A parità di punteggio in corrispondenza dell'ultima posizione finanziabile, è data priorità sulla base del numero medio annuo di addetti (dipendenti e indipendenti, esclusi i collaboratori) al 31 dicembre 2019, secondo l'ordine decrescente. In caso di ulteriore parità, è data priorità all'impresa iscritta più recentemente al Registro delle Imprese.

- b.2) per le imprese iscrittesi al Registro delle Imprese a partire dal 1° gennaio 2018, l'elenco provvisorio è formato in ordine decrescente sulla base del numero di addetti; il valore è ricavato automaticamente facendo esclusivo riferimento al valore medio del totale degli addetti (dipendenti e indipendenti, esclusi i collaboratori) presente nel Registro delle Imprese alla data del 31 dicembre 2019. A parità di punteggio in corrispondenza dell'ultima posizione finanziabile, è data priorità sulla base dell'età anagrafica del titolare/rappresentante legale dell'impresa che ha compilato la richiesta di prenotazione, secondo l'ordine crescente. In caso di ulteriore parità, è data priorità all'impresa iscritta più recentemente al Registro delle Imprese.

Gli elenchi provvisori di cui ai precedenti punti b.1) e b.2) indicano quali imprese sono collocate in posizione utile per l'ammissibilità a presentare domanda di contributo, tenuto conto dei limiti della dotazione finanziaria complessiva di cui all'articolo 2, pari a euro 20.630.938,85 e della riserva di cui al paragrafo 2.2, pari ad euro 1.600.000,00.

Sulla base degli elenchi provvisori, inoltre, sono individuate 600 imprese (500 per l'elenco di cui alla lettera b.1) e 100 per l'elenco di cui alla lettera b.2)), cui è consentito presentare in ogni caso la domanda di contributo, pur in assenza della necessaria copertura finanziaria, al fine di tenere conto di possibili variazioni degli importi erogabili o di rinunce che dovessero registrarsi nell'ambito della Fase 3. Resta fermo che le imprese hanno diritto a ricevere il contributo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Gli elenchi provvisori sono approvati con provvedimento della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi della Regione del Veneto e pubblicati nel sito istituzionale della Regione. Tale pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione alle imprese dell'esito connesso alla conferma delle prenotazioni. I soli soggetti la cui prenotazione confermata è collocata in posizione utile per l'ammissibilità a presentare domanda di contributo sono ammessi a procedere alla compilazione della domanda secondo i termini e le modalità di cui alla Fase 3.

c) FASE 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le imprese, la cui prenotazione confermata risulta collocata in posizione utile negli elenchi provvisori di cui alla Fase 2, potranno procedere alla compilazione e presentazione della domanda di



contributo. La domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso un link e un PIN che l'impresa riceverà via PEC a seguito della pubblicazione del Decreto riportante l'elenco di cui alla Fase 2. Il PIN costituisce l'elemento identificativo per la sottoscrizione della domanda.

La fase di compilazione e conferma della domanda è attiva **dalle ore 10:00 dell'11 agosto 2020 fino alle ore 15:00 del 2 settembre 2020**. Qualora l'impresa non proceda alla compilazione e conferma della domanda entro i termini indicati, non le sarà possibile accedere al contributo.

In caso di ulteriori risorse disponibili, la Regione si riserva di riaprire i termini di presentazione delle domande mediante scorrimento dell'elenco provvisorio di cui alla Fase 2.

- 6.3. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
- 6.4. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Il numero identificativo (seriale) e la data della marca da bollo devono essere inseriti negli appositi campi della domanda on-line. In alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F23; in quest'ultimo caso, si dovrà indicare il numero identificativo F23.
- 6.5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, pari ad euro 20.630.938,85. È previsto il "sostegno parziale" per il progetto il cui contributo concedibile non trova completa copertura all'interno della dotazione finanziaria.
- 6.6. Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale del Bando e delle modalità di presentazione di cui ai paragrafi 6.2, 6.3 e 6.4, la domanda è irricevibile qualora:
 - non è presentata nei termini di cui al paragrafo 6.2 lett. c);
 - è redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando.

Art. 7 Istruttoria delle domande

- 7.1. La domanda è sottoposta da parte di AVEPA - Area Gestione FESR alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 4. L'iter di valutazione delle domande è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. L'istruttoria sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo.

Art. 8 Concessione ed erogazione del sostegno

- 8.1. Al termine dell'attività di verifica amministrativa, la procedura istruttoria si conclude con Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che dispone la concessione del contributo. Il Decreto è pubblicato sul BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione. Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione alle imprese di ammissibilità e finanziabilità.
- 8.2. AVEPA, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande e dei tempi richiesti per l'effettuazione delle necessarie verifiche (anche su base campionaria), può procedere alla concessione dei contributi in modo frazionato, mediante l'adozione di più decreti da pubblicarsi con le modalità di cui al paragrafo 8.1.
- 8.3. La procedura istruttoria per la concessione del contributo è completata entro 120 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 6, paragrafo 6.2, lett. c).
- 8.4. L'erogazione del sostegno al Beneficiario sarà effettuata in un'unica soluzione a saldo, con le modalità e le tempistiche previste dal manuale procedurale POR FESR (par. 2.5 sezione II).



- 8.5 L'impresa beneficiaria deve osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL).

Art. 9 Obblighi a carico del beneficiario

9.1 Il beneficiario si obbliga a:

- a) mantenere il requisito di ammissibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) per un periodo di almeno 1 anno decorrente dalla data di erogazione del contributo, salvo il caso di cessazione dell'attività;
- b) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o ad AVEPA o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni;
- c) comunicare preventivamente, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte di AVEPA – Area Gestione FESR, qualunque variazione della sede operativa che incida sul mantenimento delle agevolazioni;
- d) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA – Area Gestione FESR dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- e) annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa la marca da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda. Per l'annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell'articolo 12 del DPR n. 642/1972, secondo il quale: "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";
- f) fornire le informazioni e la documentazione relativa ai requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richieste dalla Regione o da soggetti da essa delegati o incaricati, entro un termine massimo di **10 giorni** dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- g) conservare sino al termine di 10 anni dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al contributo previsto dal presente Bando in copia originale o conforme all'originale;
- h) comunicare a mezzo PEC ad AVEPA – Area Gestione FESR l'eventuale rinuncia al contributo;
- i) accettare la pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) e l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- j) comunicare, per le necessarie verifiche, ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità o valutazione intervenuta dopo la presentazione della domanda. La comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC ad AVEPA – Area Gestione FESR entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento;
- k) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile del contributo ricevuto, in relazione al quale va peraltro mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati.

La presentazione della domanda di contributo equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

Verifiche e controlli

Art. 10 Rinuncia e decadenza del sostegno

- 10.1 In caso di rinuncia al contributo concesso, AVEPA – Area Gestione FESR procede ad adottare il provvedimento di revoca e il beneficiario deve restituire l'eventuale beneficio già erogato secondo le modalità di cui al paragrafo 10.4.



- 10.2 Salvo quanto previsto al paragrafo 10.1, il beneficiario decade dal diritto al contributo concesso qualora abbia reso, nel modulo di domanda e/o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.
- 10.3 Si procede alla revoca del contributo, in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, nei seguenti casi:
- a) mancato mantenimento di una sede operativa attiva nel territorio della Regione Veneto per un periodo di 1 anno decorrente dalla data di erogazione del contributo, salvo il caso di cessazione dell'attività;
 - b) cessazione dell'attività, affitto d'azienda o del ramo d'azienda connesso al contributo, nella fase anteriore all'erogazione del contributo;
 - c) in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del beneficiario di procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria, nonché in caso di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata non aperte da terzi o di altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, nella fase anteriore all'erogazione del contributo.
- 10.4 La revoca del contributo comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i. In caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e ss.mm.ii.
- 10.5 In caso di cessione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, nella fase anteriore all'erogazione del contributo, non si procede alla revoca dello stesso a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 4, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad AVEPA – Area Gestione FESR il trasferimento dell'azienda entro 10 giorni dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata comunicazione dell'avvenuto trasferimento comporta a carico del cedente la revoca del contributo concesso o, ai sensi del paragrafo 10.4, la revoca del contributo erogato. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale del contributo, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.
- 10.6 Le disposizioni di cui al paragrafo 10.5 si applicano anche nei casi di conferimento di impresa individuale in società, con conseguente cessazione della prima, e di trasformazione involutiva da società in impresa individuale, con conseguente scioglimento della società.

Art. 11 Verifiche e controlli del sostegno

- 11.1 La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 125 “Funzioni dell'autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell'autorità di audit” del Regolamento (UE) n.1303/2013, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante le procedure di erogazione del contributo che nei tre anni successivi all'erogazione dello stesso, al fine di verificare e accertare il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo.
- 11.2 La Regione potrà effettuare, anche per il tramite di AVEPA, sia durante le procedure di erogazione del contributo che nei tre anni successivi all'erogazione dello stesso, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'agevolazione concessa o altra



documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.

- 11.3 la Regione, anche per il tramite di AVEPA, svolge le verifiche e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e degli atti di notorietà rilasciati ai sensi del D.P.R n. 445/2000.
- 11.4 La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione alle operazioni cofinanziate. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione, di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni.
- 11.5 Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca totale del contributo.

Publicità, informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati

Art. 12 Obblighi di informazione e pubblicità

- 12.1 Il Beneficiario del contributo ha inoltre l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POR FESR.
- 12.2 Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali (Allegato XXII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013:

<http://bandi.regione.veneto.it>

<http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>

<http://www.avepa.it/elenco-beneficiari>

<http://www.regione.veneto.it/web/guest/atti-di-concessione>

Art. 13 Informazioni generali

- 13.1 Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET) e sul sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1> e sul sito dell'OI AVEPA <http://www.avepa.it/por-fesr-2014-2020>
- 13.2 Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti:
- a) con riferimento ai contenuti del bando, con riguardo sia alla fase propedeutica alla presentazione della domanda che alla fase successiva all'ammissione, contattando telefonicamente l'Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura al seguente numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it oppure la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi ai seguenti numeri: 041 2794231-5893-5860;
- b) con riferimento a problemi tecnico/informatici che potrebbero sorgere nelle fasi di partecipazione al bando, contattando il call center regionale all'indirizzo e-mail: call.center@regione.veneto.it
- 13.3 Responsabile del procedimento amministrativo conseguente alla presentazione della domanda di contributo (esclusa quindi la fase di prenotazione) è il Dirigente dell'Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C -351341 Padova. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.



- 13.4 La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2014-2020.

Art. 14 Disposizioni finali e normativa di riferimento

- 14.1 Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, in particolare:
- Decisione (CE) C(2015) 5903 final del 17/08/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il POR FESR 2014-2020, Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione del Veneto;
 - Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 03/06/2016 e s.m.i.
 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
 - Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - Delibera di Giunta regionale n. 825/2017 allegato A) "Manuale procedurale POR FESR" e s.m.i.
 - Decreto del Direttore di AVEPA n. 137 del 14 luglio 2017 allegato A) "Manuale generale POR FESR VENETO 2014-2020" e s.m.i.
- 14.2 La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Art. 15 Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e sull'utilizzo dell'applicativo Arachne

- 15.1 In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
- 15.2 I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lettera e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in dieci anni. Infine, si fa presente ai beneficiari che, ai sensi dell'art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013, i dati forniti nell'ambito della richiesta di agevolazione finanziaria sul POR FESR 2014-2020, saranno trasferiti nella banca dati di Arachne e saranno utilizzati per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode. I dati contenuti nel sistema Arachne, finalizzati al calcolo del rischio, saranno soggetti ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicati né dall'Autorità di gestione né dai Servizi della Commissione Europea. Si evidenzia, infine, che gli elenchi provvisori di cui all'art. 6, paragrafo 6.2 lett. b) del presente bando saranno oggetto di pubblicazione comprensiva degli indici utilizzati per la redazione dei medesimi elenchi.
- 15.3 Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.



- 15.4 I Delegati al trattamento dei dati sono il Direttore dell'Unità Organizzativa Industria e Artigianato e il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
- 15.5 Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.
- 15.6 Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere contattato all'indirizzo email dpo@regione.veneto.it, quello di AVEPA all'indirizzo email tommasini@tommasinimartinelli.it
- 15.7 All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere a Regione del Veneto e ad AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 - Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
- 15.8 Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando. La partecipazione al bando implica inoltre l'accettazione, da parte dell'impresa, del trattamento dei dati ad essa relativi derivanti dalla banca dati del Registro delle Imprese, nonché dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate (Dichiarazione IVA o Modello Redditi); tali ultimi dati sono trasmessi dall'Agenzia delle Entrate alla Regione del Veneto nel quadro della convenzione di Cooperazione Informatica per l'accesso telematico all'Anagrafe Tributaria attraverso Siatel2/PuntoFisco (DGR 1185/2016 e DGR 276/2020).

